

GIURISPRUDENZA CASA**COSA HA DETTO LA CASSAZIONE SU
UNA PARTICOLARE TERRAZZA A LIVELLO**

«Nella controversia fra due aventi causa dall'unico originario proprietario di un complesso immobiliare, poi suddiviso in due distinti condomini, la proprietà di una terrazza a livello, svolgente funzione di copertura dei sottostanti piani di uno dei due edifici ed attigua ad un'unità immobiliare ricompresa nell'altro edificio condominiale, è da ritenersi oggetto di proprietà comune dei proprietari delle unità immobiliari da essa coperte, a norma dell'art. 1117, n. 1), cod. civ., quale parte necessaria all'esistenza del fabbricato, salvo che non risulti dal titolo l'espressa disposizione o destinazione della proprietà superficaria della terrazza in favore del proprietario del contiguo appartamento estraneo al condominio». Articolata decisione della Cassazione (sent. n. 21340/17, inedita), a proposito di una terrazza a livello del tutto particolare.

a cura dell'Ufficio legale della Confedilizia

